



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 21-07-26

Assessorato:

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: TRIBUTI- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

ARERA, con deliberazione n. 397/2025/R/Rif del 5 agosto 2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;

- ARERA con delibera n. 480/2025/R/Rif del 4 novembre 2025 ha quantificato i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmato per la determinazione delle entrate tariffarie relative al terzo periodo regolatorio 2026-2029 pari all'1,9%;

- ARERA con determinazione n. 1/DTAC del 07 novembre 2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castel del Piano è presente e operante l'ATO Toscana Sud, Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025;

Considerato che l'Assemblea dell'ATO Toscana Sud, nella seduta del 15/7/2026, con deliberazioni in corso di pubblicazione, ha:

- a) Determinato il corrispettivo impianti per singolo comune da imputare a pef Arera 2026;
- b) Determinato per singolo comune il corrispettivo di ambito Arera per l'anno 2026, ante limiti alla crescita e poi fissato i limiti alla crescita per singolo comune ai fini del pef Arera 2026 e ai fini dell'Accordo procedimentale Servizi Opzionali;
- c) Determinato i costi e le detrazioni di diretta competenza comunale per l'anno 2026 ed effetti sul PEF 2026 dell'accordo procedimentale sui servizi opzionali;
- d) Validato e determinato il PEF Arera 2026 per singolo comune e le singole detrazioni.
Applicato i limiti alla crescita al PEF 2025 per la determinazione delle entrate tariffarie 2026 ai fini TARI.

Visto che l'Ato Toscana Sud ha conclusivamente comunicato il pef comunale validato ed approvato relativo all'anno 2026 con prot. 3413 del 23.07.2026 nostro prot. 8676 del 23.07.2026.

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, piano validato da Ato Toscana Sud, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 1.148.160, tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, pari all' 8,70 % finanziabili con la TARI, per l'anno 2026 .

Preso atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, oggetto di separato punto all'ordine del giorno nella seduta odierna come da proposta di deliberazione ODG.07 del 15.07.2026 preventivamente validato dall'ente di governo dell'ambito territoriale, Ato Toscana Sud;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 24.05.2023 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 6 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino ATO Toscana Sud (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 397/R/rif/2025), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"* della medesima deliberazione; da ciò discende che i costi indicati dal pef validato da Ato Toscana sud sono immediatamente efficaci e vincolanti per il comune in sede di determinazione della tariffa salvo provvedimenti adottati dall'Autorità entro 180 giorni dalla ricezione della documentazione da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana sud).

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: *"Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente"*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 7 dell'art.11 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta ai Comuni dal D.P.R. 158/1999 nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, di modificare la percentuale di

attribuzione dei costi fissi e variabili al fine di rendere maggiormente coerente la distribuzione del prelievo con l'attuale composizione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti urbani, con la diversa capacità di assorbimento degli incrementi tariffari da parte delle differenti categorie di utenza e con gli obiettivi di equilibrio, sostenibilità e gradualità del prelievo tributario previsti dalla normativa vigente. La diversa ripartizione consente altresì di attenuare gli effetti degli incrementi derivanti dall'aggiornamento del Piano Economico Finanziario sulle utenze domestiche, preservando la sostenibilità del prelievo nei confronti dei nuclei familiari, senza alterare la copertura integrale dei costi del servizio.

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base ai suddetti criteri, come segue:

- **80%** a carico delle utenze domestiche;
- **20%** a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la Tari giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,*

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Grosseto sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Considerato ancora che il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- Che la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- Che la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore tributi e dei servizi amministrativi finanziari ;

Dato atto di prevedere in base al vigente regolamento, art. 11 comma 7 al fine di incentivare il compostaggio domestico ai sensi art. 1 comma 658, legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia sulla parte variabile che fissa della stessa, del 5 per cento da applicarsi sulle sole abitazioni (classificate cat. A escluse le A/10) e che l'onere derivante dalla riduzione del compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sulla intera platea dei contribuenti;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del regolamento per l'applicazione della TARI, per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette "cantine" completamente interrato afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico della fiscalità generale;

Visto l'art. 16 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Visto l'allegato alla presente deliberazione che riporta le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 2025 e dato atto delle riduzioni di cui sopra che si intende applicare per l'esercizio in corso; Tutto ciò premesso;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio tributi, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Con votazione espressa ai sensi di legge:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 - 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - 3) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato provincia di Grosseto, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1 e UR2 e UR3, a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
 - 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 - 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario in approvazione in data odierna proposta nr. 31 del 20.07.2026;
 - 6) di prevedere in base al vigente regolamento, art. 11 comma 7 al fine di incentivare il compostaggio domestico ai sensi art. 1 comma 658, legge 147/2013 una riduzione della tariffa, sia sulla parte variabile che fissa della stessa, del 5 per cento da applicarsi sulle sole abitazioni (classificate cat. A escluse le A/10) e che l'onere derivante dalla riduzione per compostaggio troverà copertura mediante ripartizione sulla intera platea dei contribuenti;
 - 7) di stabilire, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del regolamento per l'applicazione della TARI, per il loro valore storico urbanistico che hanno per il comune le così dette "cantine" completamente interrato afferenti le utenze domestiche con riduzione del 100% i cui oneri quantificati in € 3.000,00 sono a totale carico della fiscalità generale;
- Successivamente, con separata votazione : favorevoli _____ : contrari _____ astenuti: 0

DELIBERA

altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.